

VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE

NORME DI TUTELA IDRAULICA

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 87/2016 nella seduta del 08/09/2016 è stata approvata la Variante al Piano degli Interventi per la disciplina delle zone agricole, che tuttavia riguarda anche temi, quali il credito edilizio e la perequazione urbanistica, applicabili a tutto il territorio.

La normativa tecnica del Piano degli Interventi ha subito consistenti modifiche per effetto della Variante ormai vigente.

Si vuole con la presente porre particolare attenzione al complesso delle **norme che riguardano la tutela idraulica del territorio (agricolo e consolidato)**, costituito dagli specifici articoli della N.T.O. (art. 18), dallo Studio di compatibilità idraulica allegato alla variante, nonché dalle prescrizioni degli Enti competenti: il Consorzio di Bonifica ed il Genio Civile regionale, i cui pareri sono allegati alla presente.

Con la presente si intende fornire indicazioni operative che consentano una facile applicazione delle norme.

a) Piani interrati o seminterrati.

L'art. 18 delle N.T.O. contiene le indicazioni fondamentali da seguire ai fini del rispetto della normativa idraulica. In particolare ai commi 5 e 6 fornisce indicazioni /prescrizioni relative alla realizzazione di **piani interrati o seminterrati**.

Questi non sono ammessi nelle zone agricole.

Inoltre gli interrati e seminterrati non sono ammessi per tutti gli interventi ricadenti nelle aree P2 e P3 dei Piani di Assetto Idraulico (PAI del Piave e PAI del bacino del Sile e pianura tra Piave e Livenza)

Invece se gli interrati e seminterrati sono in zona P1 sono solo sconsigliati.

In tal caso il tecnico dovrà dare evidenza negli elaborati di progetto del loro perfetto isolamento idraulico.

Dal punto di vista operativo ciò si attua con:

- perfetto isolamento delle pareti e del pavimento, da eseguire a regola d'arte;
- realizzazione di dossi/ discontinuità invalicabili tra il piano stradale e l'eventuale rampa di accesso all'interrato;
- messa in opera di valvole di non ritorno e/o sollevamenti domestici in tutte le condotte di collegamento tra gli scarichi privati e la rete fognaria comunale.

In tali circostanze inoltre resta a carico del soggetto attuatore ogni rischio in ordine ad eventuali allagamenti dei locali, conseguenti a eventi eccezionali o a malfunzionamento dei sistemi di protezione e pertanto va prodotta idonea dichiarazione di assunzione di responsabilità.

b) Interventi oggetto di Piani Urbanistici Attuativi

Per tutti gli interventi oggetto di P.U.A. e relative varianti va prodotta da un professionista con specifica competenza, una Valutazione di compatibilità Idraulica che sarà oggetto di parere tecnico del Consorzio di Bonifica.

E' raccomandata una corretta progettazione delle linee di smaltimento delle portate meteoriche e delle opere di invaso compensativo, secondo i **Criteri operativi** scaricabili dal sito del Consorzio, già introdotti nella Relazione Illustrativa del Piano delle Acque e richiamati in tutti i pareri tecnici espressi dallo stesso Consorzio sugli strumenti urbanistici.

Per i dettagli progettuali gli Uffici del Consorzio restano a disposizione negli orari di ricevimento del pubblico (Settore Agrario) o, su appuntamento, in altri orari d'ufficio.

c) Interventi soggetti a Permesso di Costruire / DIA / SCIA

Per gli interventi da attuare in regime di edilizia privata con il solo rilascio del Permesso di Costruire / DIA / SCIA (sempre che sia prevista una impermeabilizzazione) è sufficiente che vengano adottati buoni criteri costruttivi.

Il tecnico progettista deve dare dimostrazione negli elaborati progettuali (relazione e planimetria di progetto) del rispetto dei requisiti di buona progettazione delle linee di smaltimento meteo.

Tali criteri possono essere così riassunti:

1) Mantenimento della continuità idraulica delle linee di scolo (nessuna occlusione - interdizione di fossati pre-esistenti);

2) Realizzazione di un invaso compensativo minimo di:

- **300 m³ per ogni ettaro** interessato dall'intervento **in caso di destinazione residenziale**

- **200 m³/ha per altre destinazioni.**

Di tale quantità, almeno la metà va realizzata all'interno di condotte e/o fossati; i rimanenti m³ di invaso, se non individuabili in condotte e fossati, possono essere realizzati con abbassamento di almeno 30cm dell'area verde di proprietà.

Tale attestazione può essere fatta in modo molto semplificato all'interno della relazione di progetto.

Esempio: *Lotto di 800 m²*

Destinazione non residenziale

Prevista posa di condotte di raccolta dei pluviali D500 per una lunghezza totale di 50 mt

Verifica:

INVASO NECESSARIO : $800 \times 200 / 10'000 = 16 \text{ m}^3$ DI INVASO DA REALIZZARE DI CUI ALMENO 8 m^3 IN CONDOTTA O - NE CASO DI ABITAZIONI IN CAMPAGNA - IN FOSSATO

INVASO PROGETTATO IN CONDOTTA : $(0,5 \times 0,5 \times 3,14 / 4) \text{ m}^2 \times 50 \text{ m} = 9,8 \text{ m}^3$

$9,8 > 8,0$: VERIFICATO INVASO IN CONDOTTA OK

Ciò porterà a posare nuove condotte con diametri maggiori rispetto a quelli che storicamente venivano usati in edilizia privata (tipicamente D200-D300)

Restano da realizzare: $16,0 - 9,81 = 6,18 \text{ m}^3$ di invaso che possono essere individuati:

Opzione a: su fossato perimetrale ove possibile;

Opzione b: Conteggiando come utile all'invaso un abbassamento di almeno 30cm dell'area di proprietà (in alcuni casi tale abbassamento esiste già senza necessità di rimodellare il terreno)

Il Volume utile di invaso così realizzato si ottiene con Area ribassata x profondità rispetto al piano campagna

Naturalmente l'eventuale abbassamento così realizzato va:

- alimentato con le linee di drenaggio degli scoperti e/o dei pluviali per favorirne l'effettivo riempimento;
- dotato di una caditoia sul fondo, in modo da favorire l'asciugatura dell'invaso in tempi rapidi dopo la fine dell'evento;
- realizzato in modo da non interferire con l'edificio o con altre strutture



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 22/07/2016 Protocollo N° 383910 / 70.07.10 Class: C.101.01.1 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Variante al vigente Piano degli Interventi per la disciplina delle "Zone Agricole" - Parere relativo allo studio di Compatibilità Idraulica (D.G.R. 2948/09)

Alla **Città di San Donà di Piave**
protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it

e p. c.

Alla **Sezione Difesa del Suolo**
- sua sede

Alla **Città Metropolitana di Venezia**
Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
Pianificazione.cittametropolitana.ve@pec.veneto.it

Al **Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale**
consorzio@pec.bonificavenetorientale.it

Con la presente si dà riscontro alla richiesta del parere di competenza inerente a quanto in oggetto, facendo seguito:

- A. alla valutazione di Compatibilità idraulica allegata alla documentazione trasmessa da Codesto Comune e ricevuta con nstr. prot n.94154 del 09/03/2016;
- B. al parere del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale trasmesso con prot n. 4672 del 23/05/2016 inerente a quanto in oggetto.

Quale indispensabile premessa si rammenta che lo scopo dello studio di compatibilità idraulica è duplice, dovendo da una parte verificare che le previsioni urbanistiche siano compatibili con la situazione attuale, prevedendo se nel caso adeguate misure di mitigazione, e dall'altra garantire che gli interventi previsti non la aggravino, per effetto della maggiore impermeabilizzazione, prevedendo adeguate misure compensative che assicurino l'invarianza idraulica.

Considerato:

- che numerosi ambiti per i quali si prevedono futuri sviluppi dell'urbanizzazione si trovano in aree per le quali possono individuarsi vari gradi di sofferenza idraulica, nella classificazione dei P.A.I., rispettivamente, "del Piave" e "del Sile e Pianura tra Piave e Livenza";
- che lo studio di compatibilità prevede la creazione di volumi d'invaso destinati ad assicurare l'invarianza idraulica;
- che le valutazioni di cui sopra andranno comunque approfondite una volta puntualizzati i dettagli relativi alle aree interessate;

si esprime per quanto di competenza **parere favorevole** allo studio di compatibilità idraulica relativo alla variante n.1 del Piano degli Interventi, **prescrivendo che:**

- 1- laddove vi siano già allo stato attuale delle condizioni di sofferenza dal punto di vista idraulico, siano adottate adeguate misure di **mitigazione**; in particolare, sia da ritenersi quantomeno sconsigliata la realizzazione di piani interrati o seminterrati (i quali dovranno essere idraulicamente isolati dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle strade) e, al contrario,

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
San Marco, 548 – 30124 Venezia Tel. 041/2793800-3806-3826 – Fax 041/5286959
bacinolitoraleveneto.veneziam@pec.regione.veneto.it



raccomandata la realizzazione d'edifici aventi il piano d'imposta sopraelevato di 40-50 cm rispetto al piano di campagna. Tali indicazioni sono da intendersi come:

- a. raccomandazioni per le aree P1;
- b. prescrizioni per le aree P2.

Altre aree a deflusso difficoltoso o a ristagno idrico o in altri modi classificate (ad esempio dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale) dovranno essere equiparate alle sopraindicate;

- 2- siano altresì realizzati, quali misure **compensative** necessarie per assicurare l'invarianza idraulica, i volumi d'invaso indicati nello studio di compatibilità, da considerarsi - allo stato attuale delle verifiche - come valori minimi necessari. I suddetti valori potranno essere incrementati per effetto delle verifiche successive, quali ad esempio quelle di cui al successivo punto 3, e resta comunque prescritto il valore minimo di 300 m³/ha per le aree a destinazione residenziale. Volumi ed opere di restituzione dovranno essere tali da assicurare l'efficacia degli invasi e la limitazione delle portate effluenti a valori non superiori a quelli attuali; i citati volumi potranno ottenersi attraverso il sovradimensionamento delle scoline o dei canali, della rete di recapito delle acque meteoriche e dei pozzetti di raccolta, mediante vasche di laminazione o con altri provvedimenti idraulicamente equivalenti.

In particolare, aree residenziali previste in zone critiche dal punto di vista idraulico dovranno essere analizzate con particolare attenzione anche con riferimento alle preesistenti criticità;

- 3- i progetti delle opere di laminazione, scarico, restituzione, ecc., delle acque meteoriche siano sottoposti ad esame da parte del soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle acque (Ente Gestore, Consorzio di Bonifica, ecc.), il quale garantisce sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni di deflusso a valle;
- 4- in tutti i casi in cui sia possibile, anche in relazione alla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti, si ricorra a pavimentazioni drenanti. Si dovranno inoltre verificare l'opportunità o l'obbligo di predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente;
- 5- siano recepite le indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale nelle valutazioni tecniche di cui al punto **B**) della presente nota, laddove non in contrasto con le presenti;
- 6- le Norme di Piano siano completate con tutte quelle fin qui prescritte, le quali prevalgono, se in contrasto, su quelle eventualmente già presenti anche di carattere idraulico;

S'intendono richiamati, per quanto applicabili, i contenuti del parere del Direttore del Genio Civile di Venezia del 07 Giugno 2012 N° 267008 relativo al P.A.T. del Comune di San Donà di Piave.

Poiché in data 15/07/2015 sentito il Comune è stata trasmessa per le vie brevi, dal tecnico incaricato della redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica, una tavola aggiornata necessaria per consentire l'individuazione delle aree di variante nel territorio ed il confronto con le aree critiche dal punto di vista idraulico nel P.A.I., e poiché da detto confronto sono emerse delle discordanze con quanto indicato nella tabella di sintesi riportata a pag. 104 della Valutazione di Compatibilità Idraulica stessa, si resta in attesa di trasmissione a mezzo PEC di :

- a) copia della suddetta tavola;
- b) tabella di pag. 104 corretta con le effettive interferenze dei PAI con le aree di variante;

L'efficacia del presente parere è subordinata all'acquisizione di quanto indicato ai precedenti sopraindicati punti a), b) (con contestuale invio al Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale).

Si fa inoltre presente che , allo stato attuale delle verifiche, non si può escludere che analisi più dettagliate possano portare a volumi d'invaso maggiori o a prescrizioni più restrittive di quelle sopraindicate.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Come considerazione avente valenza generale, infatti, nuovi interventi, benché già inseriti in pianificazioni precedenti, posti in aree idraulicamente sofferenti, devono essere valutati con cautela, prevedendo contestualmente interventi migliorativi o risolutivi più articolati della sola presenza di volumi d'invaso compensativi, come peraltro già anticipato, per le aree più significative, dallo studio idraulico stesso e confermato dal consorzio di Bonifica.

Il Comune di San Donà di Piave dovrà assicurare che le opere relative alle misure di mitigazione e compensazione idraulica siano realizzate contestualmente agli interventi previsti e regolarmente mantenute.

Con riferimento ai P.A.I. del "Piave" e del "Sile e Pianura tra Piave e Livenza", oltre a quanto qui indicato, le aree classificate come pericolose dal punto di vista idraulico soggiaceranno alle indicazioni ivi prescritte, secondo le previsioni di Piano e l'efficacia dello stesso.

Tutto ciò posto, restano in ogni caso fatte salve sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento, sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale e alle reti di bonifica, come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi; si rammenta, infatti, che opere in prossimità di rilevati arginali o sponde devono essere specificamente autorizzate, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.

Si ribadisce a tal proposito che dette distanze sono quelle individuate dalla normativa vigente ed in particolare dal RD 368/1904 e dal RD 523/1904 sia per i nuovi interventi sia per quelli riferiti all'esistente.

Il presente parere è rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.2948/09 ai soli fini di una verifica della compatibilità del Piano degli Interventi con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio; esso non costituisce pertanto parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste nella variante posta in oggetto, né sostituisce le responsabilità del progettista incaricato.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Ing. Adriano Camuffo

Servizio Opere Idrauliche
P.O. Coordinamento Pianificazione e
Gestione Opere idrauliche e di bonifica


Ing. A. Morandi

Per informazioni:

P.Ed. Marzia Boscolo Sale

Tel. 041-2795632

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
San Marco, 548 – 30124 Venezia Tel. 041/2793800-3806-3826 – Fax 041/5286959
baciniolitoraleveneto.venezia@pec.regione.veneto.it



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

Prot. N. 4672 10.8.11
Risposta al foglio n. 10744 (vs.rif.)
In data 09/03/2016

(ns.rif. prot. n. 2255 del 14/03/2016)

Trasmesso via PEC:
protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Portogruaro, li 23 MAG. 2016

Spett.
COMUNE di SAN DONÀ di PIAVE
Pianificazione Urbana e Territoriale

REGIONE VENETO
Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto

Oggetto: Variante al vigente Piano degli Interventi per la disciplina delle "Zone Agricole".
Parere tecnico. (Pratica 105/P16)

Si fa seguito alla nota del 09/03/2016 inviata dal Comune di San Donà di Piave al fine di recepire il parere di competenza del Consorzio in merito alla variante al vigente Piano degli Interventi per la disciplina delle zone agricole, per riferire quanto segue:

premesse:

- che ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 12/2009 i Consorzi di Bonifica partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo mediante concorso alla formulazione della valutazione vincolante di compatibilità idraulica sugli strumenti urbanistici comunali e relative varianti;
- che l'area interessata dalla suddetta Variante rientra nel territorio entro il quale esercita la propria competenza questo Consorzio;

considerati gli elaborati trasmessi e gli elementi tecnici desumibili, in particolare:

- a) che la Variante al Piano tratta di previsioni di trasformazione del territorio a cui faranno seguito le elaborazioni progettuali relative alle opere da realizzarsi e pertanto la valutazione potrà essere effettuata solo all'acquisizione delle proposte tecniche progettuali relative ad ogni singolo intervento, rispetto alle quali sarà necessaria specifica valutazione di compatibilità idraulica, non surrogabile con asseverazione;
- b) che le trasformazioni complessive previste dal Piano comporteranno aree di possibile intervento per complessivi 17'316 m² e che nell'Allegato 1 della Valutazione di Compatibilità Idraulica vengono elencati i volumi di invaso da provvedere per la laminazione delle piene e per garantire l'invarianza idraulica delle singole trasformazioni;
- c) che al capitolo 10 della Valutazione di Compatibilità Idraulica vengono elencate le norme di carattere idraulico.

Premesso e considerato quanto sopra, si sottopongono le seguenti osservazioni:

- 1) in relazione a quanto contenuto nella premessa delle Norme di carattere idraulico (capitolo 10 della Relazione di Compatibilità Idraulica), si ritiene opportuno precisare che la progettazione e la realizzazione delle opere di compensazione idraulica rimane in capo ai soggetti lottizzanti, ferma restando la disponibilità del Consorzio per ogni tipo di necessità relativamente alla condivisione di dati e informazioni tecniche, ad analisi a scala di bacino o area vasta, a valutazioni preliminari e supporto tecnico in ogni fase progettuale;

SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO
V.le Venezia, 27-30026 Portogruaro (VE)
Tel.: 0421.392511 - Fax: 0421.392512

SEDE LEGALE E OPERATIVA DI S.DONA' DI PIAVE
P.zza Indipendenza, 25 - 30027 S.Donà di Piave (VE)
Tel.: 0421.596611 - Fax: 0421.596659



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

- 2) in riferimento a quanto contenuto al capitolo 10.3 si ritiene che in luogo di quanto elencato vadano richiamati i criteri e i contenuti delle norme regionali in materia (D.G.R.V. n. 2948/2009), come esplicitati nel documento predisposto dallo Scrivente e approvato con deliberazione n. 84/C-12 del Consiglio di amministrazione del Consorzio i data 27/08/2012, disponibile sul sito internet dell'Ente e richiamati nel precedente parere prot. 2844 del 20/03/2012;
- 3) i volumi di invaso indicati nell'allegato 1 della Valutazione di Compatibilità Idraulica devono intendersi solo come standard minimo indicativo. Le azioni compensative dovranno essere definite nell'ambito di una verifica idraulica corredata di rilievo della rete esistente, nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica e dei criteri contenuti nel documento consorziale sopra richiamato;
- 4) in relazione ai contenuti delle N.T.O., richiamando per ogni aspetto dio dettaglio i contenuti del citato documento operativo, si precisa quanto segue:
 - ✓ rispetto a quanto indicato all'art.18 comma 1 lettera d) l'individuazione di bacini di laminazione lungo le sponde dei canali non è da considerare come localizzazione preferenziale e valgono anche in questo caso le distanze previste dal R.D. n. 368 del 1904;
 - ✓ in riferimento a quanto suggerito all'art.18 comma 1 lettera c) si ritiene opportuno che il recapito delle acque di pioggia laminate sia sempre costituito dalla rete idrografica superficiale piuttosto che da sistemi tipo pozzi drenanti;
 - ✓ rispetto a quanto indicato nell'art.18 comma 8 si precisa che il contributo economico delle singole nuove urbanizzazioni è riservato ai soli casi in cui sia riconosciuto il sottodimensionamento della rete di bonifica e sia stato condiviso un percorso progettuale per il potenziamento;
 - ✓ in riferimento ai contenuti dell' art.19 comma 8 si precisa che la realizzazione di interventi di miglioramento fondiario con drenaggio tubolare va condotta nel rispetto dei criteri descritti nel citato documento tecnico consortile e, se di dimensioni significative, va sottoposta a valutazione tecnica di questo Ente;
- 5) in riferimento alla possibilità di realizzare locali a quote inferiori al piano stradale, si richiamano i contenuti del precedente parere sopra citato invitando a riservare questi interventi ai casi in cui non siano praticabili soluzioni alternative. In tali situazioni, comunque, sono necessari idonei interventi d'impermeabilizzazione dei locali rispetto alle acque di falda, protezione idraulica in corrispondenza di rampe e accessi, dotazione di sistemi autonomi di sollevamento delle acque fino a un'opportuna quota di sicurezza sopra il piano stradale. A tal proposito, in riferimento ai contenuti dell'art. 16 comma d), si precisa che la mappatura della aree maggiormente colpite da allagamento rappresenta un dato tecnico rilevante per un'analisi a scala di bacino ma, per la stessa variabilità spaziale dei fenomeni, non può rappresentare la base su cui definire un divieto. Per questo motivo le raccomandazioni di cui sopra sono da intendersi come generali e, per quanto di competenza, si ritiene esse vadano estese a tutto il territorio comunale.

Con le precisazioni sopra riportate si ritiene che il Piano in oggetto non contrasti con le esigenze di tutela dell'assetto idraulico del territorio, alla luce degli elementi di analisi e progettuali riportati nel Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R.) e pertanto si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

GPai/ mca-eg

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Sergio Grego)

SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO
V.le Venezia, 27-30026 Portogruaro (VE)
Tel.: 0421.392511 – Fax: 0421.392512

SEDE LEGALE E OPERATIVA DI S.DONA' DI PIAVE
P.zza Indipendenza, 25 - 30027 S.Donà di Piave (VE)
Tel.: 0421.596611 – Fax: 0421.596659